

Osservazioni al documento di
consultazione sulle disposizioni
della Banca d'Italia in materia di

**“Informazioni e documenti da
trasmettere alla Banca d'Italia
nell'istanza di autorizzazione
all'acquisto di una
partecipazione qualificata”**

22 marzo 2021

Il presente documento illustra le osservazioni dell'Associazione Bancaria Italiana alle nuove disposizioni che individuano le informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento, come di consueto in spirito di piena e aperta cooperazione nella consultazione regolamentare.

Il documento in consultazione individua le informazioni e i documenti che devono essere presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione da chi intende acquisire una partecipazione qualificata¹ in banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF (di seguito, anche *impresa target*).

La disciplina in consultazione attua quanto previsto dagli "Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario" emanati da EBA, ESMA ed EIOPA il 20 dicembre 2016.

Detti orientamenti, al par. 8 – relativo al "Principio di proporzionalità" - chiedono alle autorità nazionali di "calibrare il tipo e l'ampiezza delle informazioni richieste tenendo conto, tra l'altro, della circostanza che il candidato acquirente sia un soggetto già sottoposto a vigilanza" nell'UE o in un paese terzo considerato equivalente.

La concreta declinazione di detto principio imporrebbe di evitare la duplicazione di oneri informativi e/o documentali tutte le volte in cui le informazioni richieste siano già a disposizione dell'autorità di vigilanza, e di semplificare (proprio in ragione della circostanza che il potenziale acquirente è un soggetto vigilato) l'acquisizione delle ulteriori informazioni.

Data la finalità a cui è preordinata la produzione delle informazioni e dei documenti, appare altresì importante che al potenziale acquirente sia fornita un'elencazione puntuale dei documenti da produrre, al fine di agevolarne la raccolta, circoscrivendo l'eventualità di richieste aggiuntive e di conseguente allungamento dell'iter istruttorio.

¹ Intendendosi per tale la partecipazione pari o superiore al 10%, 20%, 30% o 50% dei diritti di voto o del capitale, ovvero che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa target.

Sulla base di dette esigenze, si indicano di seguito i passaggi del documento in consultazione che necessitano di integrazioni o chiarimenti.

L'Allegato I - Parte B elenca i documenti e le informazioni richieste al candidato acquirente: persona fisica (Sezione I) e persona giuridica (Sezione II), senza distinguere tra soggetti vigilati o meno.

La **Parte H** prevede che il candidato acquirente che sia un intermediario vigilato dalla Banca d'Italia debba produrre "Informazioni ridotte", limitate cioè a quelle che hanno subito modifiche rispetto a quelle già in possesso della stessa Banca d'Italia e che - sulle altre informazioni - debba produrre una dichiarazione in cui attesta che esse non sono cambiate, che sono riferibili anche all'operazione sottoposta ad autorizzazione e che quindi non è necessario aggiornarle.

Pur comprendendo la previsione nel documento in consultazione di un principio generale "di chiusura", che esenta gli intermediari vigilati dal produrre le informazioni già in possesso dell'Autorità di Vigilanza, si ritiene necessario comunque specificare che non devono essere fornite le informazioni in materia di antiriciclaggio (Parte E) e quelle elencate nella Parte B - Sezione II, ad eccezione delle informazioni riguardanti le relazioni con l'impresa *target*, la società capogruppo e le eventuali altre società appartenenti al gruppo (Parte B-Sezione II, lett. I).

Ne discende quindi, ad esempio, che per gli Intermediari vigilati tutte le certificazioni richieste in materia di idoneità degli esponenti aziendali del candidato acquirente potranno essere considerate assorbite e non necessarie, neppure per confermarne l'esistenza. In questo senso, si chiede di precisare che ogni verifica sui requisiti di idoneità degli esponenti e ogni aggiornamento su tali requisiti seguirà la procedura prevista dalla specifica normativa di vigilanza e dalle indicazioni della BCE in materia di *fit and proper assessment*, secondo i canali di comunicazioni già ad essi dedicati (es. Portale IMAS o altri).

Si propone, pertanto, di aggiungere alla fine della Parte H la seguente precisazione:

"Con riferimento al precedente punto i), si precisa che non devono essere fornite le informazioni e la documentazione di cui alla Parte E ed alla Parte B, ad eccezione della lettera l) della Sezione II."

Con riferimento a quanto richiesto dalla Parte B, Sezione II, lettera l), che rimanda alla Parte B, Sezione I lettere k) e l), limitare le informazioni all'impresa target, alla società capogruppo ed alle eventuali società appartenenti al gruppo eliminando invece quelle riferite ai rispettivi soci ed esponenti (lettera k, punti ii), iii), iv) e v)).

Sempre applicando il principio di proporzionalità di cui al citato par. 8 degli Orientamenti congiunti, che fa riferimento alla necessità di calibrare il tipo e l'ampiezza delle informazioni richieste in considerazione di diversi fattori tra cui la natura dell'operazione proposta (operazione infragruppo o operazione tra persone che non fanno parte dello stesso gruppo, ecc.), si chiede di disciplinare nella Parte H del documento in consultazione le *casistiche* per le quali è consentito produrre un set di informazioni e documentazione semplificato (ad es., incremento di una partecipazione che non comporta una modifica della posizione di influenza notevole o controllo, acquisizione di partecipazioni che non comportano l'esercizio di una influenza notevole, ovvero che comportano una posizione di influenza notevole in presenza di altro azionista controllante, operazioni infragruppo).

Per ciascuna delle casistiche considerate, dovrebbe essere indicato il set di informazioni che deve necessariamente essere fornito all'Autorità.